

DOCUMENTO TECNICO PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL DPCM 22.02.2013

1. INFORMAZIONI GENERALI

RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c. (di seguito "Banca") ha attivato una soluzione di firma elettronica OTP che permette ai clienti di sottoscrivere elettronicamente i documenti in seguito elencati.

Il servizio non rappresenta una nuova modalità operativa o un nuovo servizio bancario, bensì una modalità che la Banca e il Cliente, che vi abbia aderito, riconoscono, in via convenzionale o per espressa determinazione di legge, per l'apposizione della firma da parte del Cliente stesso.

La sottoscrizione con firma elettronica OTP avviene con un processo che – nel rispetto dei requisiti normativi previsti – consente di qualificarla come "Firma Elettronica Avanzata" (di seguito "FEA Remota" o "firma elettronica avanzata OTP") ai sensi del Decr. Pres. Cons. Min. del 22.02.2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" pubblicato in GU n. 117 del 21.05.2013 (di seguito il "DPCM 22.02.2013"), nonché del Regolamento (UE) n. 910/2014 (di seguito il "Regolamento eIDAS") e del Decreto Legislativo n. 82/2005 (di seguito il "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD").

2. LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA OTP - CHE COSA È E COME SI ATTIVA

La firma elettronica avanzata OTP prevede che il Cliente riceva tramite SMS al numero di cellulare da lui comunicato alla Banca una password temporanea (One Time Password – codice OTP) che gli consente di sottoscrivere in forma dematerializzata - tramite la digitazione di tale codice OTP – i documenti indicati nella successiva sezione n. 7 consultabili dal link che gli viene trasmesso tramite e-mail o nella propria area riservata di Internet Banking.

Il Cliente della Banca prima di poter utilizzare la firma elettronica avanzata OTP sottoscrive il presente modulo unico di accettazione delle condizioni del servizio di FEA Remota (di seguito il "Modulo Unico di Adesione"), disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca nonché pubblicato presso il sito internet della stessa, fornendo così il consenso all'utilizzo della firma elettronica avanzata OTP. Per l'attivazione del servizio di FEA Remota il Cliente deve essere preventivamente identificato dalla Banca in modo certo tramite un valido documento di riconoscimento, che viene conservato da quest'ultima a norma di legge.

In qualunque momento il Cliente potrà revocare il consenso all'utilizzo della firma elettronica avanzata OTP mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di revoca del servizio FEA Remota denominato "Revoca del servizio di firma elettronica avanzata remota tramite OTP", disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca nonché pubblicato sul sito internet della stessa.

In caso di revoca del servizio di FEA Remota ogni ulteriore sottoscrizione dei documenti elencati al successivo paragrafo n. 9, avverrà con firma autografa o, in alternativa, con altra firma elettronica avanzata (es. firma grafometrica), previa adesione da parte del Cliente al relativo servizio.

Restano pienamente validi i documenti precedentemente sottoscritti con firma elettronica avanzata OTP che continueranno ad essere conservati entro e non oltre i limiti, anche temporali, tempo per tempo previsti dalla normativa applicabile. La Banca continuerà a conservare inoltre il Modulo di Adesione e la copia del documento di identità del Cliente fino alla scadenza del termine ventennale di conservazione previsto dal DPCM 22.02.2013.

I documenti sottoscritti dal Cliente con la FEA Remota sono documenti informatici che giuridicamente hanno lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

3. RISPETTO DEI REQUISITI DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA)

Per poter essere riconosciuta come FEA una firma elettronica deve rispettare determinati requisiti normativi. Di seguito si indica per ciascun requisito previsto dall'art. 56 del DPCM 22.02.2013 come esso viene soddisfatto nella soluzione messa a disposizione da parte della Banca.

a) Identificazione del firmatario del documento

La Banca è responsabile dell'identificazione del Cliente, che viene condotta per il tramite dei propri operatori. La procedura informatica utilizzata dagli operatori prevede che il servizio di FEA Remota possa essere proposto e quindi attivato esclusivamente a clienti precedentemente identificati ed anagrafati da parte dell'operatore di sportello tramite idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

I recapiti utilizzati nell'ambito del servizio di FEA Remota (numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica) vengono raccolti dalla Banca in fase di identificazione e utilizzati per l'invio delle credenziali iniziali personali dell'area riservata di Internet Banking. Attivando tale rapporto, prerequisito per l'utilizzo del servizio di FEA Remota, il Cliente certifica quindi i recapiti assicurandone correttezza e titolarità.

b) Connessione univoca della firma al firmatario

L'inserimento dei documenti di cui al successivo paragrafo n. 7 all'interno dell'area riservata del Cliente di Internet banking e in ogni caso l'invio di un codice OTP ad un numero di cellulare certificato, fanno sì che il

servizio di FEA Remota sia in grado di associare in maniera univoca il firmatario alla firma elettronica che viene raccolta nel processo implementato.

c) Controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma

L'inserimento nella piattaforma di cui al successivo paragrafo n. 4 del codice OTP ricevuto sul numero di cellulare certificato del Cliente è uno dei punti qualificanti di tutto il processo. Il cellulare si può considerare a tutti gli effetti come il dispositivo di sicurezza abilitante alla firma. Infatti, la firma del documento può essere ricondotta alla volontà del firmatario, che ha avuto accesso al documento tramite il link a lui inviato e dispone di un codice OTP per sottoscrivere il documento. Il firmatario è inoltre informato che della sottrazione, del furto, dell'appropriazione indebita, dello smarrimento o dell'uso non autorizzato del cellulare in quanto dispositivo di sicurezza deve informarne immediatamente la Banca, che provvederà a sospendere il servizio di FEA Remota fino a nuova comunicazione del Cliente circa il ripristino del relativo numero telefonico. La procedura, pertanto, non consente l'invio al Cliente di un codice OTP ad un numero di cellulare diverso da quello da quest'ultimo comunicato alla Banca in fase di identificazione. Quindi nel caso in cui il numero di cellulare dovesse cambiare, il Cliente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Banca per poter continuare ad utilizzare il servizio di FEA Remota.

d) Possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma

Ogni documento sottoscritto con FEA Remota viene sigillato in modo automatico dal sistema software mediante l'apposizione di una marca temporale che ne garantisce l'integrità nel tempo.

e) Possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto

La Banca provvede a consegnare al Cliente copia del Modulo di Adesione in versione cartacea contestualmente alla sottoscrizione autografa allo sportello, altrimenti in formato pdf inviandola all'area riservata del Cliente nel sito www.inbank.it.

In ogni caso, quest'ultimo ha sempre il diritto di richiedere gratuitamente alla Banca copia cartacea del documento sottoscritto, che verrà stampata e gli sarà consegnata dall'addetto di filiale.

f) Individuazione del soggetto che eroga la soluzione di FEA Remota

La Banca è il Soggetto Erogatore della soluzione di FEA Remota come definito dall'articolo 55 comma 2 lettera a) del DPCM 22.02.2013. Ulteriori informazioni sugli altri soggetti coinvolti nel processo di FEA Remota sono riportate nel successivo paragrafo n. 5.

g) Assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati

Il processo di FEA Remota è improntato a criteri di automazione, sicurezza e affidabilità che garantiscono l'integrità dei documenti sottoscritti. Il documento informatico è generato e predisposto per la sottoscrizione nel formato PDF.

Il sistema informatico protegge il contenuto dei documenti sottoscritti con FEA Remota grazie a dei sistemi anticounterfeiting consistenti in processi che fanno uso di tecnologia PKI (Public Key Infrastructure), ovvero controfirmando con una sorta di sigillo tutti i documenti sottoscritti dal Cliente.

h) Connessione univoca della firma al documento sottoscritto

La riconducibilità del documento informatico al Cliente è assicurata dal Certificato di Completamento, un documento prodotto dalla piattaforma che registra i principali eventi e contiene le informazioni che garantiscono la connessione univoca al documento e il collegamento tra quest'ultimo e il soggetto a cui è ascrivibile la firma.

Limiti d'uso:

Il DPCM 22.02.2013 prevede per la Firma Elettronica Avanzata le seguenti limitazioni:

- non è consentito il libero scambio di documenti informatici: il suo uso è limitato al contesto;
- la FEA è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il firmatario e il soggetto che eroga soluzioni di FEA.

4. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE UTILIZZATE

Per la generazione del codice OTP utilizzato dal Cliente per sottoscrivere documenti di cui al presente documento, viene utilizzata una piattaforma erogata da Intesa an IBM Company, che svolge e garantisce le seguenti attività:

- creazione e verifica dei codici OTP;
- inserimento sicuro dei dati nei documenti;
- marcatura temporale con apposizione di sigillo elettronico qualificato sul documento;
- restituzione del documento firmato agli applicativi della Banca, incluso l'Internet Banking del Cliente.

5. ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI FEA REMOTA

Oltre alla Banca che riveste il ruolo di Soggetto Erogatore del servizio di FEA Remota ai sensi dell'art. 55 comma 2 lettera a) del DPCM 22.02.2013, gli altri soggetti coinvolti nel processo sono i seguenti.

a) Soggetto Realizzatore

Intesa S.p.A. (di seguito "Intesa") è il soggetto Realizzatore della soluzione di FEA Remota, come definito dall'articolo 55 comma 2 lettera b) del DPCM 22.02.2013, che produce i codici OTP grazie alla propria piattaforma. Intesa è una società IT di software e servizi ed è un Qualified Trust Service Provider che fornisce Trust Services come Firme Elettroniche, Firme Elettroniche Avanzate (Grafometriche e con Strong Authentication), Firme Elettroniche Qualificate (anche Digitali), Posta Elettronica Certificata, Fatturazione Elettronica e Conservazione a norma. Per maggiori informazioni si rimanda al sito <https://www.intesa.it/>.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a garantire che:

- la soluzione di firma sviluppata (OTP) sia conforme alle specifiche tecniche e funzionali definite con la Banca;
- la soluzione tecnologica sviluppata consenta la connessione univoca della firma al sottoscrittore e garantisca il controllo esclusivo del sottoscrittore del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i codici identificativi inoltrati al Cliente tramite SMS;
- il documento informatico non possa subire modifiche dopo l'apposizione della firma.

b) Soggetto Richiedente

Il Soggetto Richiedente è il Cliente che sottoscrive la documentazione contrattuale avvalendosi della firma elettronica avanzata OTP. Il Richiedente è tenuto a garantire:

- la correttezza e la completezza dei dati personali forniti alla Banca quale Soggetto Erogatore, incluso il corretto recapito telefonico per poter ricevere il codice OTP;
- la consegna di un documento di identità in corso di validità;
- di aver preso visione della documentazione descrittiva del servizio FEA Remota prima dell'adesione al servizio.

Il Soggetto Richiedente può rivolgersi ad una delle filiali della Banca ove necessari di assistenza o di informazioni aggiuntive sul servizio di FEA Remota.

6. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente documento è disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca nonché pubblicato sul sito internet della Banca stessa risultando in tal modo sempre disponibile per il Cliente ed il pubblico in generale.

Il Cliente può richiedere gratuitamente copia del Modulo Unico di Adesione sottoscritto, nonché del documento di riconoscimento presentato per l'attivazione del medesimo servizio, utilizzando l'apposito modulo denominato "Richiesta copia del modulo di adesione al servizio di FEA remota tramite O.T.P. e/o del documento di riconoscimento", disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca nonché pubblicato sul sito internet della Banca stessa ai sensi di quanto previsto dall'Art. 57, comma 1, lett. c) del DPCM 22.02.2013.

La Banca ha stipulato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del DPCM 22.02.2013, una polizza assicurativa, rilasciata da primaria assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per la responsabilità civile da danno a terzi eventualmente derivante dalla fornitura del servizio di FEA Remota per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila.

7. TIPOLOGIE DI DOCUMENTI SOTTOSCRIVIBILI CON LA FEA REMOTA

Di seguito si precisano le tipologie di documenti che sono sottoscrivibili, alla data di pubblicazione del presente documento, con la FEA Remota:

- Modulo Unico di Adesione al Servizio di FEA Remota.
- La Raccomandazione personalizzata, il preordine, il Modulo di sottoscrizione, le richieste di disinvestimento/switch nonché ogni altra documentazione, anche normativamente prevista, relativi a Fondi comuni di investimento/Sicav.
- Questionario AML.

8. ELENCO DEGLI OICR CHE HANNO ACCONSENITO ALL'UTILIZZO DELLA FEA REMOTA

Con riferimento ai servizi che la Banca presta in relazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito gli "OICR"), si rappresenta che l'elenco degli OICR che hanno acconsentito all'utilizzo della FEA Remota per la sottoscrizione di documenti e il compimento di operazioni è presente sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.romagnabanca.it>